

COMUNE DI GAVORRANO



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016

(approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 30/07/2018)

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento è adottato in attuazione del disposto normativo dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e si applica nel caso di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Il presente regolamento definisce le modalità ed i criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, intendendo le stesse come specifiche professionalità ed assunzione di compiti funzionali al puntuale affidamento ed esecuzione degli appalti regolati dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Il fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture come segue:

- opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto;
- servizi e forniture, con esclusione di quelle relative ai beni di consumo ed a manutenzione ordinaria, nei casi in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Il fondo è dovuto per l'incentivazione delle funzioni tecniche svolte esclusivamente per le attività di:

1. programmazione della spesa
2. validazione/verifica dei progetti
3. predisposizione e controllo delle procedure di gara
4. esecuzione dei contratti pubblici
5. responsabile unico del procedimento
6. direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione
7. collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità
8. collaudo statico ove necessario

Articolo 3 Costituzione del fondo incentivi per funzioni tecniche

La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante è inserita nel fondo di cui all'articolo 67, comma 3, lettera c) del Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali 2016 - 2018 del 21 maggio 2018, ed è iscritta nel bilancio ai pertinenti capitoli di spesa.

Le somme di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono costituite in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture a base di gara, sono comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'IRAP e fanno parte del quadro economico progettuale degli stessi interventi.

L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito come sopra, è destinato a remunerare le attività indicate al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento, per ciascuna opera, servizio o fornitura, con le modalità indicate nel presente regolamento ed è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche elencate allo stesso comma 2, e tra i loro collaboratori.

Le risorse finanziarie di ogni singolo intervento possono essere ridotte nella misura massima del 25% nei seguenti casi:

- incremento dei tempi o dei costi non conformi alle norme del D.Lgs. 50/2016 imputabili ed uno o più figure tecniche che partecipano all'intervento (aumento del 50% del tempo per l'ultimazione escluse sospensioni dei lavori o proroghe per perizie integrative, di variante e/o suppletive);

- su richiesta della centrale unica di committenza per il pagamento necessario all'espletamento di procedure per conto del Comune di Gavorrano.

Le risorse finanziarie di ogni singolo intervento possono inoltre essere ridotte, nella misura massima dello 0,5% della quota percentuale corrispondente all'attività specifica, per ogni incarico esterno conferito per indisponibilità delle professionalità interne nei compiti di direzione lavori, direzione dell'esecuzione, collaudo statico.

Come definito dal comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisizione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ivi compresa la necessaria formazione ed aggiornamento, servizi, attivazioni di tirocini formativi di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Nel caso di cofinanziamento, la quota del 20% verrà calcolata sulla risorsa non proveniente da fondi europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata.

Il Responsabile del Settore competente potrà cumulare l'accantonamento fondi a sua disposizione provenienti da più opere o lavori, servizi, forniture per le finalità previste dall'art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Articolo 4 **Graduazione del fondo incentivi per funzioni tecniche**

PER LAVORI:

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è graduata in ragione della complessità dell'opera come segue:

1. Per lavori con importo a base d'asta, compreso oneri della sicurezza, uguale o superiore alla soglia comunitaria: 1,60%
2. Per lavori con importo a base d'asta, compreso oneri della sicurezza, tra € 5.225.000,00 e € 1.000.000,00: € 1,80%
3. Per lavori con importo a base d'asta, compreso oneri della sicurezza, uguale o inferiore a € 1.000.000,00: € 2,00%

Sono esclusi dalla formazione del fondo incentivi per funzioni tecniche i lavori di manutenzione ordinaria.

PER FORNITURE E SERVIZI

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è graduata in ragione della complessità delle forniture e dei servizi come segue:

4. Per acquisizione di forniture e servizi con importo a base d'asta, escluso I.V.A., uguale o superiore alla soglia comunitaria: 1,00%
5. Per acquisizione di forniture e servizi con importo a base d'asta, escluso I.V.A., tra la soglia comunitaria e € 40.000,00: € 1,50%

Sono escluse dalla formazione del fondo incentivi per funzioni tecniche relative a forniture e servizi le spese correnti inferiori a 40.000,00 euro e quelle relative ai contratti di utenza e dei rifiuti stipulati da soggetti diversi dal Comune di Gavorrano.

Articolo 5 **Criteri generali per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche**

Il fondo incentivi per funzioni tecniche, compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 2 comma 2 del presente regolamento, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso sia titolare di posizione organizzativa.

Le attività che danno diritto alla percezione del fondo incentivi per funzioni tecniche, sono svolte nell'orario di ufficio.

Il fondo è comprensivo di tutti gli oneri riflessi, previdenziali, assistenziali e IRAP, connessi alle erogazioni, anche per la parte che è a carico dell'Ente.

Le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti previste dal Codice dei contratti pubblici sono a carico della stazione appaltante.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni diverse, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.

Articolo 6

Criteria per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche per opere o lavori pubblici

Il fondo fissato nella misura percentuale definita dall'art. 4 del presente regolamento, calcolata sull'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro, è ripartito fra i dipendenti che svolgono le attività elencate al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento ed i loro collaboratori.

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni propone all'Assessore competente, in sede di redazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche, i progetti che saranno redatti dal personale interno dell'Ente.

Per ciascuna opera o lavoro pubblico, il Responsabile individua, con apposito provvedimento, i dipendenti a cui affidare le attività elencate al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento ed i relativi collaboratori, identificando il ruolo e le attività di ciascuno di essi e gli adempimenti previsti per ciascuno.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.

La misura del compenso incentivante per ognuno dei soggetti interessati, è indicata nella tabella di ripartizione percentuale allegata al presente regolamento. Vengono definite inoltre le modalità per l'espletamento dell'incarico, i tempi, l'eventuale necessità di affidare esternamente eventuali incarichi a figure specialistiche.

L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento.

L'aggregazione dei dipendenti non appartenenti all'Area o Ufficio Comune per la Gestione Associata di funzioni competente, ma in possesso dei requisiti suddetti, è decisa dal Responsabile dell'Area stesso, acquisito il parere favorevole dei responsabili delle Aree interessate.

Il compenso incentivante determinato ai sensi dell'allegato "A" - Tabella A1 - è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui all'allegato "B" del presente regolamento.

La misura del compenso incentivante si ottiene moltiplicando per la percentuale stabilita dal precedente articolo 4 l'importo presunto a base di gara quantificato al momento della approvazione dell'elenco delle opere pubbliche. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del compenso incentivante, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

La quota parte del fondo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dello stesso, costituiscono economie di spesa.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri dipendenti.

In caso di perizie di variante e suppletive, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, qualora si sia resa necessaria la progettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali, il fondo incentivi verrà incrementato della quota percentuale calcolata sul valore dei lavori integrativi.

La liquidazione del fondo incentivi è effettuata con apposito atto del dirigente competente.

Per l'attività legata a lavori e opere pubbliche, la liquidazione è effettuata in due soluzioni; la prima relativa alle attività pre contrattuali dell'art. 2, comma 2, verrà effettuata a seguito della stipula del contratto e la quota per le restanti attività alla emissione del certificato di regolare esecuzione e/o del collaudo.

In caso di incarichi, progetti esterni e opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione è comunque riconosciuta ai dipendenti incaricati delle attività professionali elencate in Tabella "A1" la quota del fondo incentivi spettante per l'attività realmente svolta.

Articolo 7

Fondo incentivi per funzioni tecniche per forniture e servizi

Il fondo fissato nella misura percentuale definita dall'art. 4 del presente regolamento, calcolata sull'importo a base di gara di ciascuna acquisizione di beni e servizi, è ripartito fra i dipendenti che svolgono le attività elencate al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento ed i loro collaboratori.

Il Responsabile dell'Area competente, in sede di redazione dell'elenco annuale delle forniture e dei servizi, nonché in sede di previsione del PEG, individua le acquisizioni di servizi e di forniture soggetti alla nomina del direttore dell'esecuzione.

Per ciascun intervento il Responsabile individua, con apposito provvedimento, i dipendenti cui affidare le attività elencate all'articolo 2 comma 2 del presente regolamento ed i relativi collaboratori, identificando il ruolo, le attività e gli adempimenti previsti per ciascuno. Vengono definite inoltre le modalità per l'espletamento dell'incarico ed i tempi.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.

L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.

L'aggregazione dei dipendenti non appartenenti all'Area o Ufficio Comune per la Gestione Associata di funzioni competente, ma in possesso dei requisiti suddetti, è decisa dal Responsabile dell'Area stesso, acquisito il parere favorevole dei responsabili delle Aree interessate.

Il compenso incentivante determinato ai sensi dell'allegato "A" - Tabella A2 - è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui all'Allegato "B" del presente regolamento.

La misura del compenso incentivante si ottiene moltiplicando per la percentuale stabilita dal precedente articolo 4 l'importo presunto a base di gara quantificato al momento dell'approvazione dell'elenco annuale delle forniture e dei servizi. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del compenso incentivante, gli importi previsti nel PEG per l'acquisizione delle forniture e dei servizi esclusa l'I.V.A.

La quota parte del fondo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dello stesso, costituiscono economie di spesa.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri dipendenti.

Le proroghe di servizio non sono sottoposte al calcolo del fondo incentivi per funzioni tecniche.

La liquidazione del fondo incentivi è effettuata con apposito atto del dirigente competente.

Per l'attività legata alle acquisizioni di servizi e forniture, la liquidazione è effettuata in due soluzioni; la prima relativa alle attività pre-contrattuali dell'art. 2, comma 2, verrà effettuata a seguito della stipula del contratto e la quota per le restanti attività alla emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 8

Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:

- a) i dipendenti incaricati nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi;
- b) i dipendenti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge o dal Regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico ossia del Responsabile competente.

Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'Ente ha diritto di recuperare quanto eventualmente già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

Articolo 9

Informazione e trasparenza

L'Amministrazione, previa acquisizione della documentazione dai competenti servizi, fornisce, di norma nel mese di gennaio, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ed alle Organizzazioni sindacali in merito agli incarichi affidati, conclusi e sulle risultanze dei medesimi, incluse le informazioni relative ai percettori dell'incentivo con i relativi importi.

Articolo 10

Disposizioni finali e transitorie

Le eventuali eccedenze del fondo, rispetto al limite massimo di suddivisione individuale, definito all'art. 3 - comma 5 – costituiscono economie di bilancio.

Per la determinazione delle eccedenze si dovrà tenere conto del principio di competenza del compenso incentivante, imputando quindi il compenso stesso all'anno di approvazione del progetto o a quello di esecuzione.

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data della delibera di approvazione ed avrà effetto sulle attività assunte in base al D.Lgs. n. 50/2016, per le quali sono state debitamente stanziati ed accantonati le somme necessarie nei quadri economici degli interventi approvati in base alla norma citata.

Per gli incarichi assunti antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, e per i quali sono state debitamente stanziati ed accantonati le somme necessarie nei quadri economici degli interventi, si applica il precedente regolamento e l'art. 8 del presente regolamento per le cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50/2016

Allegato "A"

CRITERI DI RIPARTIZIONE PER ATTIVITA' E SOGGETTO DEL COMPENSO

INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

Il fondo incentivi per funzioni tecniche per opere e lavori pubblici, al netto del 20% previsto all'art. 3, comma 6, del presente regolamento e della riduzione dello 0,5% delle quote percentuali per eventuali incarichi professionali esterni di supporto alle singole attività, viene ripartito come segue:

Tabella A1

Figure professionali e/o funzioni	Percentuale del fondo netto
1. programmazione della spesa	3%
2. validazioni/verifica dei progetti	10%
3. predisposizione e controllo delle procedure di gara	10%
4. esecuzione dei contratti pubblici	2%
5. responsabile unico del procedimento	25%
6. direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione	40%
7. collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità ovvero certificato di regolare esecuzione e punto 8. collaudo statico ove necessario	10%

Le quote percentuali per ogni singola attività sono suddivise in base alla tabella B di partecipazione all'attività dei dipendenti incaricati ai sensi del comma 4 dell'art. 6

CRITERI DI RIPARTIZIONE PER ATTIVITA' E SOGGETTO DEL COMPENSO

INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE DI FORNITURE E SERVIZI

Il fondo incentivi per funzioni tecniche per forniture e servizi, al netto del 20% previsto all'art. 3, comma 6, del presente regolamento e della riduzione dello 0,5% delle quote percentuali per eventuali incarichi professionali esterni di supporto alle singole attività, viene ripartito come segue:

Tabella A2

Figure professionali e/o funzioni c.2 art.2	Percentuale del fondo netto
1. programmazione della spesa	1%
2. verifica preventiva dei progetti	2%
3. predisposizione e controllo delle procedure di gara	15%
4. esecuzione dei contratti pubblici	2%
5. responsabile unico del procedimento	35%
6. direzione dell'esecuzione	35%
7. verifica di conformità	10%

Le quote percentuali per ogni singola attività sono suddivise in base alla tabella B di partecipazione all'attività dei dipendenti individuati ai sensi del comma 4 dell'art. 7

Allegato "B"

Coefficienti di determinazione della quota di partecipazione individuale da applicare alle attività dell'allegato A dove opera più di un dipendente.

Tabella B1

Coefficiente di compenso professionale

Figure professionali	Coefficiente
a) Responsabile	0,50
b) collaboratore di I fascia (partecipa con la sottoscrizione di elaborati o atti)	0,30
c) collaboratore di II fascia (partecipa non sottoscrivendo né elaborati né atti)	0,15

Tabella B2

Coefficiente di prestazione professionale

Metodo di calcolo	Valore coefficiente
Stabilito dal Responsabile di procedimento in proporzione al lavoro svolto	Max = 1,00 Min = 0,05

FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO INDIVIDUALE

$$C_j = P_i / [(M_1 \times N_1) + (M_2 \times N_2) + \dots (M_j \times C_j)] \times (M_j \times C_j)$$

Dove:

C_j= Incentivo individuale

P_i= Somma complessiva dell'incentivo per ciascuna delle attività (tabelle A)

M = Coefficiente di compenso professionale per ogni partecipante (tabella B1)

N = Coefficiente di prestazione professionale per ogni partecipante (tabella B2)